ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5642 del 11/11/2021

Oggetto CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA

DEMANIALE AD USO AREA CORTILIVA E DI MANOVRA COMUNE: MONZUNO (BO) CORSO D'ACQUA: RIO BACCHIO TITOLARE: FANTINI

DARIO CODICE PRATICA N. BO19T0045

Proposta n. PDET-AMB-2021-5839 del 11/11/2021

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante PATRIZIA VITALI

Questo giorno undici NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO

AREA CORTILIVA E DI MANOVRA

COMUNE: MONZUNO (BO)

CORSO D'ACQUA: RIO BACCHIO

TITOLARE: FANTINI DARIO

CODICE PRATICA N. BO19T0045

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la LR n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali:
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi
d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei
procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che con la LR n. 7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al

rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

Vista l'istanza assunta al PG/2019/70645 del 06/05/2019 presentata da Fantini Dario, nato a Monzuno (BO) il 01/05/1950, C.F. FNTDRA50E01F706G, con cui viene richiesta la concessione di area demaniale per area cortiliva e di manovra di mq 791, nell'area censita al Catasto Terreni al foglio 21 fronte mappale 246 e foglio 27 fronte mappali 26 e 56, rio Bacchio, comune di Monzuno (BO) (pratica BO19T0045);

Considerato che l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale è per area cortiliva ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e delle D.G.R. citate in premessa;

Considerato che l'area oggetto di concessione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

Dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul **BURERT n. 188 in data 12/06/2019** non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni al rilascio della concessione;

Preso atto della comunicazione del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, acquisita agli atti in data 22/09/2021 con il n. 145753 ai sensi del R.D. 523/1904, che è espressa in senso favorevole con prescrizioni ed allegata come parte integrante del presente atto (Allegato 1);

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad \in 75,00 in data 04/05/2019;
- del canone di concessione l'annualità 2021 in ragione dei ratei mensili, pari rispettivamente ad € 55,37;
 - del deposito cauzionale pari a € 332,22;

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario in data 02/11/2021 (assunta agli atti al prot. PG/2021/168355 del 02/11/2021);

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare a Fantini Dario, nato a Monzuno (BO) il 01/05/1950, C.F. FNTDRA50E01F706G, la concessione di area demaniale per area cortiliva e di manovra di mq 791, censita al Catasto Terreni al foglio 21 fronte mappale 246 e foglio 27 fronte mappali 26 e 56 rio Bacchio, comune di Monzuno (BO);

- 2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata sino al 31/12/2026 (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004) e il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza
- 3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;
- di stabilire che le ulteriori condizioni prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Territoriale Protezione Civile Sicurezza е Bologna dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna con determinazione n. 3265 del 20/09/2021 e acquisita al prot. n. PG/2021/145753del 22/09/2021, allegata al presente atto e che tale autorizzazione costituisce parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione (allegato 1);
- 5) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso assimilabile ad area cortiliva, calcolato applicando l'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i. è fissato in € 332,22 per l'anno 2021, di cui è dovuto l'importo di € 55,37 in ragione di due ratei mensili di validità della concessione entro l'anno corrente di rilascio, che è stato versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";
- 6) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2021, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - 7) di stabilire che il concessionario dovrà:
- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2021, entro il 31 marzo dell'anno in corso di

concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito <u>payer.lepida.it</u> (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);
- trasmettere alla Struttura concedente la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;
- 8) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;
- 9) di stabilire che la cauzione, quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., è fissata in € 332,22, corrispondente ad una annualità del canone stabilito ed è stata versata anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";
- 10) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 12) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- 13) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la

trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

- 14) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibin;
- 15) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta da Fantini Dario, nato a Monzuno (BO) il 01/05/1950, C.F. FNTDRA50E01F706G

art. 1 Oggetto di concessione

Corso d'acqua: rio Bacchio, entrambe le sponde;

Comune foglio: Monzuno(BO), foglio 21 fronte mappale 246 e

foglio 27 fronte mappali 26 e 56

Concessione per: area cortiliva e di manovra, mq 791

Pratica n. BO19T0045, domanda assunta al protocollo n.

PG/2019/70645 del 06/05/2019

art. 2 Condizioni generali

Il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.

L'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

La presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

Il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

Art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata all'istanza e con le eventuali modifiche approvate nel presente atto, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario;

Art.4

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza è fissata al 31/12/2026 (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004). L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004;

Art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

Art.6

Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza degli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

Art.7 Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata con Determinazione n. 3265 del 20/09/2021 dal Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna e trasmesse al titolare in allegato al presente atto (allegato 1).

EPILOGO

Il sottoscritto, Fantini Dario, nato a Monzuno (BO) il 01/05/1950, C.F. FNTDRA50E01F706G, presa visione del presente

Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

F.to Fantini Dario



r_emiro.Protezione Civile - Prot. 22/09/

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE Num. 3265 del 20/09/2021 BOLOGNA

Proposta: DPC/2021/3401 del 20/09/2021

Struttura proponente: SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE

CIVILE

Oggetto:

NULLA OSTA IDRAULICO AI SENSI DEL R.D. 523/1904 PER LA CONCESSIONE
DI PERTINENZA IDRAULICA DI AREA DEMANIAI E AD USO CORTILIVA E DI

DI PERTINENZA IDRAULICA DI AREA DEMANIALE AD USO CORTILIVA E DI MANOVRA, CORSO D'ACQUA: RIO BACCHIO, COMUNE DI MONZUNO -

PROCEDIMENTO BO19T0045.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE

CIVILE BOLOGNA

Firmatario: DAVIDE PARMEGGIANI in qualità di Responsabile di servizio

Responsabile del procedimento:

Davide Parmeggiani

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- la D.G.R. n.3939/1994, direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- L.R. n. 13/2015 che assegna, tra l'altro, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile l'espressione del nulla-osta idraulico;
- il P.S.A.I. vigente (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Reno) redatto dall'Autorità di Bacino del Reno;

Richiamate altresì:

- la Legge n. 241/1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.
- La D.G.R. n. 83 del 21 gennaio 2020 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza. Anno 2020-2022";
- la D.G.R. n. 2363/2016 del 21/12/2016 "Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge";
- la D.G.R. n. 1770 del 30/11/2020 ad oggetto "Approvazione riorganizzazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile";
- la Determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile del 31/03/2021, n. 999, di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza dal 01/04/2021;
- la Determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile del 14/04/2021, n. 1142, a rettifica della propria Determinazione 999 del 31/03/2021;

Preso atto che a seguito dell'attuazione della L.R. n. 13/2015, i procedimenti di rilascio delle concessioni del demanio idrico, ai sensi del R.D. 523/1904, sono assegnati all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia - ARPAE S.A.C., previo il rilascio del nulla osta idraulico da parte dei Servizi territorialmente competenti;

Vista la nota di A.R.P.A.E. SAC di Bologna, registrata al Prot. del Servizio con n. Prot. PC/2021/0017076 del 24/03/2021, con la quale è stato richiesto il nulla osta idraulico relativo all'istanza di rinnovo della concessione pratica n. BO19T0045,

in favore del:

SOGGETTO 1, come indicato ed identificato nella Scheda privacy, parte integrante e sostanziale del presente atto;

COMUNE: Monzuno; LOCALITA':

CORSO D'ACQUA: Rio Bacchio; Sponda: in entrambe le sponde;

DATI CATASTALI: Foglio 21 - Antistante Mappale: 246; e

Foglio 27 - Antistante Mappale 26, 56;

Per l'utilizzo di area di pertinenza demaniale ad uso "area cortiliva e di manovra"

Vista la documentazione tecnica allegata all'istanza;

Valutata la compatibilità della richiesta con gli strumenti di pianificazione di bacino, con le disposizioni in materia di tutela ambientale, valutato che l'assenso a quanto richiesto non altera negativamente il regime idraulico del corso d'acqua;

il sottoscritto dirigente, responsabile procedimento, non si trova in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

di rilasciare il nulla osta ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi in favore del:

SOGGETTO 1, come indicato ed identificato nella Scheda privacy, parte integrante e sostanziale del presente atto;

COMUNE: Monzuno; LOCALITA':

CORSO D'ACQUA: Rio Bacchio; Sponda: in entrambe le sponde;

DATI CATASTALI: Foglio 21 - Mappale: 246; e

Foglio 27 - Mappale 26, 56;

Per l'utilizzo di area di pertinenza demaniale ad uso "area cortiliva e di manovra"

alle sequenti prescrizioni:

- La presente autorizzazione non produce alcuna sanatoria delle opere presenti nell'area quali recinzioni e strutture provvisorie, manufatti esistenti, ecc. A tale scopo potrà essere richiesto per esigenze idrauliche e/o a seguito di accordi con l'amministrazione comunale sulla tipologia delle suddette opere o per conformarsi alle previsioni dei piani urbanistici o anche solamente per un riordino delle aree in questione, la demolizione e/o l'adeguamento delle stesse, secondo le disposizioni impartite da questo Servizio dall'amministrazione comunale.
- L'area concessa dovrà essere destinata esclusivamente all'uso sopra riportato.
- È vietata qualsiasi modificazione altimetrica dell'area 3) demaniale, mediante riporto o asportazione di materiale, di qualsiasi natura e consistenza.
- 4) È vietata la realizzazione di qualsiasi costruzione, anche a carattere di provvisorietà.
- 5) L'area demaniale in concessione dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi, depositi, anche a carattere di provvisorietà.
- Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi e a questa amministrazione, saranno a totale carico del soggetto autorizzato.
- Qualunque variante alle opere in oggetto dovrà preventivamente autorizzata dal Servizio Scrivente.
- 8) L'area demaniale dovrà essere sempre tenuta in perfetto stato di manutenzione ed il soggetto autorizzato dovrà in ogni tempo, a sue cure e spese, provvedere all'adozione di tutti quei provvedimenti che il Servizio scrivente riterrà necessari, od anche soltanto convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità.
- 9) I lavori, da effettuarsi per porre rimedio a eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti alle opere assentite saranno a carico esclusivo del soggetto autorizzato.
- L'inottemperanza delle prescrizioni, contenute nel presente comporterà la richiesta, previa diffida, ottemperare in un tempo congruo, comunicata al soggetto autorizzato.
- 11) L'Amministrazione concedente si riserva altresì di revocare in qualsiasi momento la presente autorizzazione, comporta la decadenza della concessione rilasciata A.R.P.A.E. - S.A.C. di Bologna, per esigenze idrauliche, per pubblico interesse o altri motivi previsti dalla vigente con semplice comunicazione normativa, al

- interessato, senza alcun diritto di rivalsa, salvo il recupero degli eventuali canoni già anticipati.
- 12) È vietato sub concedere o affittare, in tutto o in parte, l'area demaniale in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale comporta la decadenza della concessione.
- 13) Qualora la titolarità dell'opera in questione dovesse essere ceduta ad altro soggetto, tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo soggetto. variazione dovrà essere formalizzata al Servizio scrivente.
- 14) In caso di mancato rinnovo, decadenza o revoca della presente atto, il concessionario dovrà provvedere alla dismissione delle opere ed al ripristino dell'area concessa; in caso di inadempienza, l'amministrazione si riserva di agire in ottemperanza alla vigente normativa di polizia idraulica al ripristino dei luoghi con piena rivalsa sul soggetto interessato compreso eventuali danni.
- 15) Dovrà essere consentito in qualunque momento l'accesso al personale di questa Amministrazione, nonché ai soggetti da questa incaricati, al fine di svolgere le verifiche competenza.
- 16) Il presente Nulla Osta è rilasciato unicamente nei riquardi idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate ed è vincolato a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.
- Autorizzazione potrà essere revocata 17) La presente in qualsiasi momento per esigenze idrauliche o per il mancato rispetto delle prescrizioni ivi riportate, oltre che per motivazioni legate alla tutela della pubblica incolumità.

Di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica.

Di dare pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni del presente atto ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate nelle premesse.

Davide Parmeggiani

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.